

POLIZZA CONVENZIONE N° 00803/A/2021
ASSICURAZIONE COLLETTIVA
RISCHI NON AGEVOLATI
INTEGRATIVA ALLA POLIZZA CONVENZIONE AGEVOLATA
N° 00803/C/2021

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2021

SOCIETÀ

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
VIA STALINGRADO, 45
40128 BOLOGNA

CONTRAENTE

CONDIFESA ROMAGNA (00803)
VIA ANGELONI, 491
47521 CESENA - FC

Di seguito indicata Società

Di seguito indicato Contraente

Premesso che tra le parti sopra indicate è stata sottoscritta la Polizza Convenzione agevolata soprarichiamata per l'assicurazione contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2021, si stipula la presente Polizza Convenzione Assicurativa, relativa ai rischi non agevolati, con effetto dalle ore **12.00 del.....** e scadenza alle ore **12.00 del 31/12/2021**, riguardante le medesime avversità e produzioni assicurabili, per gli assicurati, Soci del Consorzio:

- che hanno sottoscritto Certificati di Assicurazione, in applicazione alla suddetta Polizza Convenzione agevolata, regolarmente convalidati dal Contraente;
- sempreché i suindicati Certificati di Assicurazione prevedano l'applicazione di un limite minimo di danno (soglia) del 20% per prodotto, comune, azienda, al superamento del quale si ha diritto all'indennizzo e riportino la prevista conferma di adesione.

Con detta copertura assicurativa non agevolata, la medesima produzione dichiarata nei Certificati di Assicurazione sopra richiamati, con i rispettivi valori per partita, viene garantita per i danni, derivanti dagli eventi assicurati indicati sui Certificati stessi, che non superano la soglia pari al 20% del prodotto e che, valutati per singola partita assicurata, non rientrano tra i danni risarcibili ai sensi della Polizza Convenzione rischi agevolati. In particolare la copertura non agevolata riguarda esclusivamente i danni che complessivamente sono compresi entro la soglia del 20% per Socio/Prodotto/Comune, ma che per singola partita possono anche essere superiori al limite minimo del 20%. In tale caso viene indennizzato il danno relativo a ciascuna partita assicurata, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi dei diversi eventi garantiti, in forma singola o associati tra loro.

Resta inteso che le aliquote di danno indennizzate con la copertura agevolata non potranno essere riconosciute ed indennizzate dalla presente copertura integrativa non agevolata e viceversa.

Ai fini della validità della prestazione assicurativa verrà emesso un contratto integrativo non agevolato (Polizza di Assicurazione) che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA NON AGEVOLATA INTEGRATIVA

1. SET INFORMATIVO CONTENENTE: DIP e DIP AGGIUNTIVO – GLOSSARIO - CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE - NOTA INFORMATIVA PRIVACY - *Mod. 1600i/2021*
2. Appendice n° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – *Mod. 1600i/2021* – Pacchetto B e Pacchetto C
3. Appendice n° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – *Mod. 1600i/2021*
4. Appendice n° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI
5. Appendice n° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE
6. Appendice n° 5 — PERIZIA D'APPELLO
7. Allegato n° 1 – **PREZZI CONCORDATI DEI PRODOTTI ASSICURATI**
8. Allegato n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI

Per la Società

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Grandine



.....

Per il Consorzio di Difesa

.....

APPENDICE N° 1 – NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Pacchetto B e Pacchetto C – Mod. 1600i/2021

1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio comunque non prima delle ore 12 del:

- + **3 GG 2021** per le garanzie grandine e vento forte;
- + **6 GG 2021** per le garanzie alluvione, colpo di sole, eccesso di pioggia e sbalzo termico;
- + **12 GG 2021** per la garanzia gelo e brina;
- + **30 GG 2021** per le garanzie ondata di calore, siccità e vento caldo

1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA

Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nella Polizza di Assicurazione:

“L'Assicurato dichiara che la/e partita/e n° _____ sono state oggetto in data _____ di lievi danni anterischio imputabili a _____. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai Periti in detrazione al danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione della Polizza di Assicurazione, di annullare dall'origine la Polizza stessa. Nelle more il contratto è comunque operante.

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.c PRODOTTI SOGGETTI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione della di Assicurazione l'Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

APPENDICE N° 2 – GARANZIE E DEROGHE CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA – Mod. 1600i/2021

2.a GARANZIE PRESTATE

La Società, come previsto dall'art. 2 delle **Condizioni Generali di Assicurazione**, indennizza la mancata resa quantitativa e/o qualitativa se prevista nelle Condizioni Speciali, come segue.

La copertura assicurativa non agevolata integrativa viene applicata, esclusivamente per i danni che non superano la soglia del 20% prevista dal PGR vigente, con adozione delle medesime franchigie e delle stesse limitazioni di indennizzo previste dalle condizioni di polizza agevolate.

Pacchetto B

Solo per i danni causati dalle avversità **GRANDINE**, **VENTO FORTE** ed **ECESSO DI PIOGGIA**, sia in forma singola che combinata.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**.

Pacchetto C

Per i danni causati dalle avversità **GRANDINE**, **VENTO FORTE**, **ECESSO DI PIOGGIA**, **SBALZO TERMICO** e/o **COLPO DI SOLE/VENTO CALDO/ONDATA DI CALORE**, sia in forma singola che combinata.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di **Franchigia** riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**.

Pacchetto F

Comprende, obbligatoriamente le sole garanzie di **FREQUENZA** Grandine e Vento Forte.

In caso di danno, è prevista l'adozione delle combinazioni di Franchigia riportate **nelle Condizioni Generali di Assicurazione** all'art. 7 comma b) – **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**.

Le garanzie riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

- Per il prodotto **Uva da vino**, il singolo Socio può optare per l'applicazione della garanzia convenzionale per perdita di quantità e di qualità maggiorata (cod. **002B**), oppure per perdita di quantità e di qualità extra (cod. **002C**);
- Per il prodotto **Tabacco** varietà "Kentucky" esiste l'apposita garanzia cod. **961A000**;
- Per tutti gli **altri prodotti** è prevista l'applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità convenzionale come indicato nelle apposite Condizioni Speciali.

•

- **3.a STANDARD VALUE**
- I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del
- Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- Gli Standard Value (valori unitari standard) sono calcolati per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale).
- Tale valore rappresenta il valore unitario (ad ettaro) per "aggregato prodotto" che moltiplicato per la superficie assicurata produrrà il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, fatta salva la possibilità per ogni singola impresa agricola di documentare ricavi (resa e prezzo) superiori per determinare valori assicurabili superiori a quelli stabiliti dal Decreto Ministeriale.

2.b DEROGHE E CLAUSOLE PARTICOLARI

LE CONDIZIONI SONO APPLICABILI **ALLE SOLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI**. PER ASSUNZIONI IN ALTRE PROVINCE SI RITENGONO VALIDI GLI ACCORDI NORMATIVI, TARIFFARI **NONCHE' IL PRONTUARIO DEI PREZZI** CONCORDATI CON IL CONSORZIO DELLA PROVINCIA IN CUI SONO UBICATI I RISCHI.

DATI AGROMETEREOLOGICI E RADAR METEO

A completamento della declaratoria, si dichiara che la Società RADAR METEO è equiparata ad "Istituti o Enti pubblici".

RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'art. **9 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio**, la riduzione proporzionale non si applica alle avversità **Catastrofali** che si pagano per intero.

TERMINE ASSUNZIONE AVVERSITA' CATASTROFALI PRODOTTO FRUTTA

Le assunzioni per il prodotto Frutta e Uva da Vino nel pacchetto **B** cessa alle ore 12 del 31/03/2021.

APPENDICE N° 3 – PATTUZIONI GESTIONALI

3.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

Il termine inderogabile di accettazione delle Polizze di Assicurazione scadrà:

- **il 31 maggio 2021 per le colture erbacee a ciclo autunno primaverile e le colture arboree;**
- **il 30 giugno 2021 per le colture erbacee a ciclo primaverile;**
- **il 15 luglio 2021 per le colture erbacee a ciclo estivo, trapiantate, per le colture di secondo raccolto e per le colture vivaistiche.**

3.b MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE

L'assunzione dei rischi non agevolati integrativi prevede la sottoscrizione di una Polizza di Assicurazione che deve essere redatta ed emessa con le stesse modalità previste per il certificato di assicurazione agevolato, di cui costituisce integrazione inscindibile.

- A) Le Polizze di Assicurazione non agevolate devono essere compilate in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:
- il comune di ubicazione dei rischi;
 - i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
 - i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale;
 - il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e/o pacchetto di garanzie e relativi premi, nonché l'importo del premio totale;
 - la franchigia applicata e la soglia di danno;
 - la superficie espressa in ettari, con l'indicazione di quattro decimali, di ogni singola partita;
 - l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
 - il numero di piante (solo per le arboree);
 - la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia.
- B) Le Polizze di Assicurazione, firmate dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatte in quattro esemplari da consegnare al Contraente per la convalida. Le **quattro** copie della Polizza **convalidate** sono così destinate, una al Contraente e tre per l'Agenzia, di cui:
- una per il Socio, da restituirgli entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Polizza stessa;
 - una per la Società;
 - una da trattenere presso l'Agenzia;
- C) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sulla Polizza di Assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle norme contrattuali.
- D) Il Contraente provvederà ad evidenziare le Polizze di Assicurazione relative ai Soci nuovi.
- E) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Società, dovrà far pervenire al Contraente le Polizze di Assicurazione entro **8 giorni** dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inserite.

- F) Le Polizze di Assicurazione, convalidate dal Consorzio, saranno ritirate dall'Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro **12 giorni** dal loro deposito presso il Contraente. Entro **15 giorni** dal ricevimento delle Polizze di Assicurazione, il Consorzio di Difesa dovrà comunicare alla Direzione della Società – Ramo Grandine – gli estremi delle polizze eventualmente non convalidate. Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro **15 giorni** gli estremi delle polizze non convalidate, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi.
- G) La copia della Polizza di Assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione della Polizza stessa.

3.c POLIZZA DI REGOLAZIONE PREMIO

In base ai dati indicati sulle Polizze di Assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, per tutti i prodotti sottoscritti, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno **30 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

3.d REGOLAMENTO IVASS 41/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Set Informativo e le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure tramite gli Intermediari della Società, a tutti i Soci assicurandi, prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

APPENDICE N° 4 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE

4.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con data di pagamento al:

- **16 novembre 2021 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

Banca: BPER BANCA S.p.A. – Via Stalingrado, 59/A – 40128 Bologna				
Conto Corrente n. 000035018335	IBAN IT 35 D 05387 02425 0000 3501 8335	ABI 05387	CAB 02425	CIN D

Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza.

4.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **16 dicembre 2021** ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, tramite bonifico bancario.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze di conteggio degli indennizzi, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno **20 giorni** prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

4.c INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio segnala entro il **22 novembre 2021** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. Nel caso di insolvenza, la Società, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Consorzio, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale indennizzo fino alla concorrenza del debito consortile a saldo.

Il Consorzio rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente con la Società.

APPENDICE N° 5 – PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Perizia d'appello*, circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

UVA E FRUTTA

Gozzo	dott.	Elio	Via Borgonovo, 362 – 37043 CASTAGNARO (VR) – 0442/675383 – 333/1142777
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Pezzi	dott.	Attilio	Via Algeria, 34 – 44100 FERRARA (FE) – 0532/740534 – 368/3710046
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836
Russo	geom.	Luigi	Via Palestro, 16 – 12038 SAVIGLIANO (CN) – 0172/712580 – 0172/715192

CEREALI E SOIA

Ferraro	geom.	Michele	Via Trino, 54 – 13100 VERCELLI – 0161/212774-36173
Gatti	geom.	Battista	Villabelgiardino, 61 – 46040 CERESARA (MN) – 0376/849856
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lanza	p.a.	Raffaello	Via Petrarca, 5 – 37045 LEGNAGO (VR) – 0422/20364
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Palvarini	geom.	Bruno	Viale Fermi, 1 – 46030 BIGARELLO (MN) – 0376/45021-320546
Rancati	p.a.	Gianfranco	Via S. Maria Assunta, 8 – 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223
Taino	geom.	Giampiero	Via Porzi, 19 – 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242

TABACCO

Brandoni	p.a.	Tommaso	Via C. Colombo, 52 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512
Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 – 338/7926158

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

Grifoni	dott.	Francesco	Via Gioberti, 13 – 71100 FOGGIA – 347/4292080 – 0881/619911
Lapioli	dott.	Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino	dott.	Marcello	Viale Europa, 42 – 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli	dott.	Aroldo	Via Gambarelli, 5 – 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Mele	geom.	Giuseppe	Via Don Minzoni, 24 – 75012 BERNALDA (MT) – 0835/548333 – 338/7926158
Miserocchi	dott.	Orazio	Via dei Castagneti, 9 – 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Pezzi	dott.	Attilio	Via Algeria, 34 – 44100 FERRARA (FE) – 0532/740534 – 368/3710046
Rossi	dott.	Agide	Via del Pesco, 12 – 41012 CARPI (MO) – 338/2322836

ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

La copertura assicurativa relativa ai rischi non agevolati prevede l'adozione della medesima tabella dei prezzi delle produzioni vegetali assicurabili concordata tra Società e Consorzio di Difesa nella Polizza Convenzione agevolata.

ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO – SCONTI E MAGGIORAZIONI

TARIFFE DI PREMIO

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascuna Polizza di Assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

VEDI ELENCHI DELLE TARIFFE DI PREMIO PER LE GARANZIE GRANDINE ED ALTRE AVVERSITÀ

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'Art. **7 punto b) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**, in caso di elevazione della franchigia minima, scelta per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono applicati i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio da franchigia 10% a franchigia 15% - sconto del 15% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 20% - sconto del 30% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%;
- passaggio da franchigia 10% a franchigia 30% - sconto del 40% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%.

In caso di elevazione della franchigia minima 15% a franchigia 20%, oppure 30% e di elevazione della franchigia minima 20% a franchigia 30%, lo sconto sulle tariffe di premio riferite alle franchigie 15% e 20% viene calcolato per interpolazione, con riferimento agli sconti applicati per l'elevazione della franchigia base 10%.

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

È possibile assicurare, con separata Polizza di Assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva - **RETE ANTIGRANDINE** -, **in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura** prevista nella zona.

3.a RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA (cod. impianto 100)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa, dalle date sotto indicate sino alla raccolta del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete **non** stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **15 maggio** per le Drupacee (Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettarine e Susine)
 - **25 maggio** per Pomacee (Mele e Pere) e Uva da Vino
 - **31 maggio** per l'Actinidia
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata per un valore assicurato massimo pari al **5%** della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sulla Polizza andrà riportata la seguente clausola: *“Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita”*.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'**80%**;
- per i prodotti uva da vino, mele e pere riduzione fissa pari al **75%**;
- per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al **65%**.

3.b RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA FINALE (cod. impianto 200)

(la rete antigrandine viene tenuta stesa dalle date sotto indicate, fino a poco prima della raccolta per permettere la maturazione del prodotto)

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla decorrenza della garanzia fino alla data del:
 - **15 maggio** per le Drupacee (Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettarine e Susine)
 - **25 maggio** per Pomacee (Mele e Pere) e Uva da Vino
 - **31 maggio** per l'Actinidia
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei **10 giorni** antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sulla Polizza andrà riportata la seguente clausola: *“Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più del 5% del valore assicurato per singola partita”*.

La data di ripiegatura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, del **40%**.

MAGGIORAZIONE TARIFFE

PACCHETTI B, C, F

DANNO DI QUALITA' GRANDINE

Per i prodotti cerealicoli ovvero Frumento Duro e Tenero (sia da granella che seme da riproduzione), Orzo (sia da granella che seme da riproduzione), Mais (sia da granella che da insilaggio), Sorgo (da granella), Riso (sia da granella che seme da riproduzione), nonché per i prodotti Girasole (sia seme da olio che da riproduzione) e Soia (sia da granelle che seme da riproduzione), l'estensione sulla garanzia Grandine al **danno di qualità** prevede una maggiorazione del **20%**, sul rispettivo tasso grandine comunale

DANNO DI QUALITA' EXTRA UVA DA VINO (002C000)

Per il prodotto Uva da Vino l'estensione al **danno di qualità extra** prevede una maggiorazione del **15%** sul rispettivo tasso grandine dell'Uva Qualità Maggiorata (002B000).

RISO INDICA (9040000) e TABACCO KENTUCKY (961A000)

Per i prodotti Riso Indica e Tabacco Kentucky, è prevista una maggiorazione del **15%** sui rispettivi tassi grandine del Riso (0040000) e del Tabacco (096A000).